

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 45

(Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 34/1988)

1. L' articolo 3 della legge regionale 34/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)

1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.
2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.
4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell' articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.